



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA**

*Emanato con Decreto rettorale 24 luglio 2013, n.903
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 28 aprile 2021, n. 347
Entrate in vigore il 14 maggio 2021*



Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Pad. Antonini - Piano I



**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA**

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	4
Art. 1 - Istituzione e finalità.....	4
Art. 2 - Tipologie di assegni e modalità di attivazione	4
TITOLO II – ASSEGNI DI RICERCA DIPARTIMENTALI	4
Art. 3 - Modalità di attivazione degli Assegni di ricerca Dipartimentali.....	4
Art. 4 - Importo e durata	5
TITOLO III – ASSEGNI DI RICERCA JUNIOR.....	5
Art. 5 - Istituzione degli assegni di ricerca Junior	5
Art. 6 - Proposte di assegni di ricerca Junior	5
Art. 7 - Valutazione delle proposte	6
Art. 8 - Comitato di selezione per gli assegni Junior	6
Art. 9 - Importo e durata	6
Art. 10 - Attivazione degli assegni di ricerca Junior	6
TITOLO IV – CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DIPARTIMENTALI	7
E JUNIOR	7
Art. 11 - Bando di selezione	7
Art. 12 - Commissione Giudicatrice	7
Art. 13 - Procedura di selezione.....	7
Art. 14 - Requisiti soggettivi.....	8
Art. 15 - Termini per le selezioni e inizio dell'attività.....	8
TITOLO V – PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI	8
ASSEGNI DI RICERCA SENIOR	8
Art. 16 - Modalità di attivazione degli assegni di ricerca senior.....	8
Art. 17 - Proposte di assegni di ricerca senior	9
Art. 18 - Importo e durata	9
Art. 19 - Requisiti soggettivi	9



Art. 20 - Valutazione delle proposte	10
Art. 21 - Comitato di selezione per gli assegni di ricerca senior.....	10
Art. 22 - Termini per le selezioni e inizio dell'attività.....	10
TITOLO VI – RAPPORTO CONTRATTUALE.....	11
Art. 23 - Attività dell'assegnista.....	11
Art. 24 - Accesso alle strutture ospedaliere.....	11
Art. 25 - Incompatibilità.....	11
Art. 26 - Segretezza e proprietà intellettuale	12
Art. 27 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	12
Art. 28 - Norme sulla sicurezza.....	12
Art. 29 - Trattamento di missione	13
Art. 30 - Sospensione.....	13
Art. 31 - Recesso	13
Art. 32 - Risoluzione per inadempimento	14
Art. 33 - Rinnovo e proroga del contratto	14
Art. 34 - Verifica dell'attività dell'assegnista	14



TITOLO I – FINALITÀ E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Art. 1 - Istituzione e finalità

1. L'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito Ateneo) può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente prescritto nel presente Regolamento.
2. Gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti o i Centri Speciali dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito Strutture) e, in particolare, per:
 - a. la collaborazione a preordinate attività di ricerca o specifici progetti di ricerca già finanziati, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi;
 - b. l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati.
3. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca.

Art. 2 - Tipologie di assegni e modalità di attivazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione, i requisiti minimi di accesso, la durata e importo degli assegni di ricerca attivabili. In particolare, si distinguono:
 - a. Assegni di ricerca Dipartimentali per la collaborazione o l'esecuzione di progetti finanziati interamente dalle Strutture nell'ambito di specifici programmi di ricerca che sono stati oggetto di valutazioni comparative nazionali o internazionali, ovvero su programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti e approvati dal Consiglio della Struttura ove la ricerca si svolge, ovvero su qualsiasi finanziamento esterno quali lasciti, donazioni, attività commerciale in conto terzi ecc.
 - b. Assegni di ricerca (post-doc) Junior per la continuazione della formazione alla ricerca post dottorale mediante la presentazione di programmi di ricerca da parte di professori/ricercatori di ruolo dell'Ateneo; tali assegni sono a carico di fondi del bilancio universitario.
 - c. Assegni di ricerca (post-doc) Senior per la maturazione scientifica post dottorale mediante l'esecuzione di progetti di ricerca innovativi e di eccellenza proposti direttamente dai candidati stessi; tali assegni sono a carico di fondi del bilancio universitario.

TITOLO II – ASSEGNI DI RICERCA DIPARTIMENTALI

Art. 3 - Modalità di attivazione degli Assegni di ricerca Dipartimentali

1. Gli assegni di ricerca Dipartimentali sono banditi autonomamente dalle Strutture proponenti, su iniziativa del titolare dei fondi che assume il ruolo di Responsabile della ricerca, seguendo le modalità previste dal Titolo IV del presente Regolamento.
2. L'attivazione dell'assegno è deliberata dal Consiglio della Struttura che s'impegna a trasferire al Servizio Finanza dell'Amministrazione Centrale l'importo lordo Ateneo relativo al contratto.
3. Il presente articolo, previa approvazione della Struttura presso la quale l'assegnista opererà, si applica anche nel caso in cui la copertura finanziaria dell'assegno sia garantita:
 - a. da un ente esterno il cui progetto di ricerca preveda l'attivazione di assegni di ricerca presso l'Ateneo, previa pubblicazione di apposito bando di selezione;



- b. da procedure di selezione comparativa, espletate da organismi nazionali ed internazionali, che prevedano l'attribuzione di uno specifico contratto con il candidato selezionato: in questo caso non si dovrà procedere ad una nuova selezione e pertanto non si applicano gli articoli da 11 a 15.

Art. 4 - Importo e durata

1. L'importo lordo percipiente dovrà essere non inferiore al limite minimo fissato dalla normativa vigente e comunque in relazione ai requisiti e alle competenze richieste e alla complessità dell'attività da svolgere.
2. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate a cura dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
3. L'importo dell'assegno, indicato nel bando di selezione, resterà invariato per l'intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative e di legge.
4. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ateneo degli assegni di ricerca sono a carico delle Strutture che hanno bandito l'assegno.
5. La durata dell'assegno deve essere compresa fra un minimo di un anno ed un massimo di tre anni, ed è rinnovabile e/o prorogabile. Il rapporto contrattuale con il titolare dell'assegno è regolato dal presente Regolamento e dalle norme specifiche del fondo di finanziamento su cui l'assegno è stato attivato.

TITOLO III – ASSEGNI DI RICERCA JUNIOR

Art. 5 - Istituzione degli assegni di ricerca Junior

1. Per la continuazione post dottorale della formazione alla ricerca, l'Ateneo annualmente emana, sulla base delle disponibilità a bilancio suddivise dal Senato Accademico tra i settori ERC (European Research Council), un bando al fine di selezionare le migliori proposte di assegno di ricerca pervenute da professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il docente che ha presentato una proposta di assegno "Junior" finanziata nell'esercizio finanziario N non può presentare domanda di finanziamento nell'esercizio N+1.
2. Il bando è gestito tramite una procedura informatica che permette la raccolta delle proposte nonché l'invio delle stesse a revisori esterni che valuteranno, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, le proposte pervenute.
3. Il comitato di selezione di Ateneo, di cui al seguente articolo 8, sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dai revisori esterni, stilerà tre graduatorie distinte in base al settore ERC.

Art. 6 - Proposte di assegni di ricerca Junior

1. Le proposte di assegno di ricerca redatte in inglese ed, eventualmente, in italiano devono riportare:
 - a. titolo del progetto;
 - b. settore/i e sottosettori ERC;
 - c. nome del Responsabile della ricerca (docente proponente);
 - d. elenco delle principali pubblicazioni degli ultimi 5 anni del Responsabile della ricerca;
 - e. parole chiave proposte, che verranno utilizzate, insieme alle informazioni di cui alla lettera b), per l'individuazione dei revisori esterni;
 - f. descrizione del progetto di ricerca;



g. obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere.

Art. 7 - Valutazione delle proposte

1. Ogni proposta verrà valutata da tre revisori esterni, sorteggiati tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca dati;
2. Ogni proposta verrà valutata per:
 - a. Il suo grado di innovatività e di originalità fino ad un massimo di 15 punti;
 - b. L'approccio metodologico proposto fino ad un massimo di 10 punti;
 - c. La qualificazione del proponente con riferimento alle tematiche del progetto fino ad un massimo di 5 punti.

Art. 8 - Comitato di selezione per gli assegni Junior

1. Il Comitato di Selezione per gli assegni Junior viene designato dal Senato Accademico, resta in carica per due anni, ed è costituito da tre docenti di ruolo dell'Ateneo, uno per settore ERC, che non hanno presentato una proposta di assegno. La composizione del Comitato deve rispettare il principio di pari opportunità ed equilibrio di genere, riservando a ciascun genere almeno un terzo dei posti.
2. Il Comitato di Selezione formula una graduatoria per ogni settore ERC sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni proposta.
3. Risultano ammissibili le proposte che hanno ottenuto una valutazione complessiva maggiore o uguale al 80% del punteggio massimo ottenibile.
4. Le proposte ammissibili vengono finanziate secondo la graduatoria fino a esaurimento delle risorse destinate ai diversi settori ERC. Nel caso in cui dopo aver finanziato tutte le proposte ammissibili di un settore ERC siano ancora disponibili delle risorse queste potranno essere utilizzate per finanziare proposte ammissibili appartenenti ad altri settori ERC.
5. Gli atti del Comitato di Selezione e le relative graduatorie sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 9 - Importo e durata

1. L'importo lordo percipiente è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio. L'importo non può in ogni caso essere inferiore all'importo minimo fissato dalla normativa vigente.
2. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate a cura dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
3. La durata dell'assegno è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio, in accordo con la normativa vigente.
4. L'importo dell'assegno, indicato nel bando di selezione, resterà invariato per l'intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative e di legge.

Art. 10 - Attivazione degli assegni di ricerca Junior

1. Gli assegni di ricerca finanziati sono banditi autonomamente dalle Strutture di afferenza dei Responsabili della ricerca entro 45 giorni dal Decreto Rettorale di approvazione dei lavori del Comitato di Selezione, seguendo le modalità previste dal Titolo IV del presente Regolamento.



TITOLO IV – CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DIPARTIMENTALI E JUNIOR

Art. 11 - Bando di selezione

1. Il conferimento degli Assegni di ricerca Dipartimentali e Junior avviene mediante valutazione comparativa dei candidati.
2. Il Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta attività di ricerca provvede all'emanazione del bando di selezione che deve contenere:
 - a. il titolo e il programma di ricerca;
 - b. il nome del Responsabile della ricerca;
 - c. la durata;
 - d. la Struttura sede dell'attività;
 - e. i requisiti curriculari scientifici e professionali e i titoli di studio richiesti;
 - f. l'area tematica nel cui ambito scientifico-disciplinare sarà svolta l'attività di ricerca;
 - g. dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - h. le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione dei candidati.
3. Il bando di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e contestuale pubblicazione sul sito internet della Struttura, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea.
4. Dal giorno successivo alla data di affissione del bando all'Albo Ufficiale dell'Ateneo decorre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione che non può essere inferiore a 15 giorni.

Art. 12 - Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri uno dei quali è il Responsabile della ricerca che assume le funzioni di Presidente della Commissione. I restanti due membri sono designati dal Consiglio della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca fra i professori e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, esperti del settore. La composizione della Commissione deve rispettare il principio di pari opportunità ed equilibrio di genere, riservando a ciascun genere almeno un terzo dei posti.
2. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca.
3. La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori formulando un'apposita graduatoria entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.
4. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del Direttore della Struttura che ha bandito l'assegno.

Art. 13 - Procedura di selezione

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico - professionale e della produttività scientifica. Effettuata la valutazione, la Commissione Giudicatrice può decidere di integrarla con un colloquio che verterà sull'illustrazione dell'esperienza professionale del candidato orientata a valutare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno. I candidati devono essere avvertiti della data dell'eventuale colloquio con almeno 7 giorni di anticipo mediante modalità stabilite dal bando.



2. La condizione di essere collocato in graduatoria in una procedura di valutazione non costituisce titolo per successive procedure di valutazione.
3. La procedura di valutazione comparativa si conclude con un decreto del Direttore della Struttura che ha emanato il bando, che approva gli atti della selezione e la graduatoria generale di merito per l'attribuzione dell'assegno di ricerca.

Art. 14 - Requisiti soggettivi

1. Possono partecipare alla selezione per gli Assegni di ricerca Dipartimentali i laureati con laurea specialistica/magistrale e i laureati del vecchio ordinamento in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione. Il bando può restringere la selezione ai soli dottori di ricerca nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione.
2. Possono partecipare alla selezione per gli Assegni di Ricerca Junior i dottori di ricerca nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione ovvero coloro i quali hanno conseguito il titolo di specializzazione di area medica, connessa all'attività di ricerca oggetto del bando e corredata da un'adeguata produzione scientifica.
3. Il titolo di studio dovrà essere posseduto alla data di scadenza del bando.
4. Nel caso in cui il diploma di laurea o il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente alla laurea specialistica/magistrale ovvero al diploma di dottore di ricerca di durata almeno triennale da parte della Commissione Giudicatrice.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva; la Struttura che ha emanato il bando può disporre in qualunque momento con decreto motivato del Direttore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 15 - Termini per le selezioni e inizio dell'attività

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del bando devono essere completate le procedure di selezione per il conferimento dell'assegno. L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula.
2. Per gli assegni di ricerca junior l'inizio dell'attività di ricerca deve avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione dei lavori del Comitato di Selezione.
3. Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla Struttura, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
4. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.

TITOLO V – PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA SENIOR

Art. 16 - Modalità di attivazione degli assegni di ricerca senior

1. Per favorire la maturazione scientifica post dottorale mediante l'esecuzione di progetti di ricerca innovativi e di eccellenza da svolgersi presso le sue Strutture l'Ateneo annualmente emana, sulla base delle disponibilità a bilancio, suddivise dal Senato Accademico tra i settori ERC, un bando al fine di selezionare le migliori proposte di assegno di ricerca pervenute da dottori di ricerca non di ruolo nell'Ateneo.



2. Il bando è gestito tramite una procedura informatica che permette la raccolta delle proposte nonché l'invio delle stesse a revisori esterni che valuteranno, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, le proposte pervenute.
3. Il bando è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e contestuale pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea e dovrà riportare:
 - a. la specificazione dei titoli che devono essere posseduti dai candidati;
 - b. l'indicazione dell'importo annuo lordo percipiente dell'assegno;
 - c. i criteri di valutazione delle proposte;
 - d. dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Art. 17 - Proposte di assegni di ricerca senior

1. Le proposte di assegno di ricerca redatte in inglese ed, eventualmente, in italiano devono riportare:
 - a. titolo del progetto;
 - b. settore/i e sottosettori ERC;
 - c. nome del proponente;
 - d. curriculum vitae del proponente;
 - e. elenco delle principali pubblicazioni degli ultimi 5 anni del proponente;
 - f. parole chiave proposte, che verranno utilizzate, insieme alle informazioni di cui alla lettera b), per l'individuazione dei revisori esterni;
 - g. descrizione del progetto di ricerca;
 - h. obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere;
 - i. struttura dell'Ateneo presso cui verrà svolta l'attività;
 - j. lettera di un docente della Struttura dell'Università degli Studi dell'Insubria che s'impegna a svolgere il ruolo di Responsabile della ricerca, controfirmata dal Direttore della Struttura che s'impegna ad accogliere il proponente in caso risulti destinatario dell'assegno.

Art. 18 - Importo e durata

1. L'importo lordo percipiente dell'assegno è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio. L'importo non può in ogni caso essere inferiore all'importo minimo fissato dalla normativa vigente.
2. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate a cura dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
3. La durata dell'assegno è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio, in accordo con la normativa vigente.

Art. 19 - Requisiti soggettivi

1. Alla selezione per l'attribuzione di Assegni di ricerca Senior possono concorrere candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione di area medica ovvero equivalente titolo conseguito all'estero e che presentino un'ulteriore documentata attività scientifica, pertinente all'attività di ricerca per la quale è bandito l'assegno.
2. L'attività scientifica post dottorale o post-specializzazione, della durata prevista dal bando - comunque non inferiore a 12 mesi - dovrà essere stata svolta tramite assegni di ricerca, ovvero tramite borse di studio per attività di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca o equivalenti.



3. Nel caso in cui il Diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza da parte del Comitato di Selezione.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Ateneo può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 20 - Valutazione delle proposte

1. Ogni proposta verrà valutata da tre revisori esterni, sorteggiati tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca dati.
2. Ogni proposta verrà valutata per:
 - a. Il suo grado di innovatività e di originalità fino ad un massimo di 10 punti;
 - b. L'approccio metodologico proposto fino ad un massimo di 10 punti;
 - c. La qualificazione del proponente con riferimento alle tematiche del progetto fino ad un massimo di 10 punti.

Art. 21 - Comitato di selezione per gli assegni di ricerca senior

1. Il Comitato di Selezione per gli Assegni di ricerca Senior viene designato dal Senato Accademico, resta in carica per due anni, ed è costituito da tre docenti di ruolo dell'Ateneo, uno per settore ERC, che non abbiano firmato la lettera con la quale si impegnano a svolgere il ruolo di Responsabile della Ricerca per un assegno Senior, come riportato dall'art. 17 lettera j del presente Regolamento. La composizione del Comitato deve rispettare il principio di pari opportunità ed equilibrio di genere, riservando a ciascun genere almeno un terzo dei posti.
2. Il Comitato di Selezione formula una graduatoria per ogni settore ERC sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni proposta.
3. Risultano ammissibili le proposte che hanno ottenuto una valutazione complessiva maggiore o uguale al 80% del punteggio massimo ottenibile.
4. Le proposte ammissibili vengono finanziate secondo la graduatoria fino a esaurimento delle risorse destinate ai diversi settori ERC. Nel caso in cui dopo aver finanziato tutte le proposte ammissibili di un settore ERC siano ancora disponibile delle risorse queste potranno essere utilizzate per finanziare proposte ammissibili appartenenti ad altri settori ERC.
5. Gli atti del Comitato di Selezione e le relative graduatorie sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 22 - Termini per le selezioni e inizio dell'attività

1. Le procedure di selezione per il conferimento degli assegni e la stipula dei relativi contratti devono essere completate entro la data stabilita nel bando di selezione. L'attività di ricerca non potrà essere iniziata prima della stipula del contratto e avrà decorrenza non oltre i tre mesi successivi alla stipula stessa.
2. L'inizio dell'attività di ricerca deve avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione dei lavori del Comitato di Selezione.
3. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati dalle Strutture indicate al momento della presentazione della proposta.
4. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.
5. Nel caso di mancato inizio di attività o di rinuncia da parte del vincitore, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procederà entro 30 giorni all'attribuzione dell'assegno secondo l'ordine della gra-



duatoria; i 30 giorni decorrono dalla data di mancato inizio dell'attività del vincitore o dalla data della rinuncia.

6. Nel caso di cessazione anticipata dell'attività da parte dell'assegnista il finanziamento residuo sarà recuperato dal Bilancio Universitario.

TITOLO VI – RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 23 - Attività dell'assegnista

1. Il titolare di assegno è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto; tale attività deve essere a carattere continuativo e non meramente occasionale.
2. I compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono determinati dal contratto individuale. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.
3. Il titolare di assegno può svolgere attività a favore di spin off ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 297/99, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca.
4. Il titolare di assegno cerca può svolgere collaborazioni occasionali o continuative con enti o aziende esterne all'Ateneo, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca, purché l'ulteriore attività svolta:
 - a. sia compatibile con lo svolgimento dell'attività di ricerca per la quale l'assegnista è stato reclutato;
 - b. non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno e con le altre attività di ricerca della Struttura;
 - c. non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo.

Art. 24 - Accesso alle strutture ospedaliere

1. Per gli assegni conferiti per programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con l'Ateneo, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale della struttura convenzionata, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della clinica o del servizio.

Art. 25 - Incompatibilità

1. Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma del D.P.R. 11/07/1980 n. 382.
2. La titolarità dell'assegno di ricerca comporta per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni Pubbliche, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale, diverse da quelle di cui al precedente comma 1, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, con il dottorato di ricerca con borsa o con la scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato di ricerca, anche in sovrannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.
4. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Di-



partimento o alla struttura richiedente l'assegno ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, come previsto dall'art. 18 comma 1 lettera c) della Legge n. 240/2010.

5. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, ancorché privato e a tempo parziale, con altri assegni o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività non interferisca con l'attività di ricerca. La partecipazione dei titolari di assegni a master universitari è incompatibile.
6. Il titolare dell'assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca, che non comporti un conflitto di interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Ateneo; può essere titolare di incarichi di insegnamento compatibilmente con lo svolgimento dell'attività di ricerca stabilita dal contratto.
7. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare all'atto della sottoscrizione del contratto apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante eventuali assegni fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità assumendosi l'impegno di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.
8. L'inosservanza delle disposizioni del regolamento, del bando e del contratto comporta l'immediata decadenza del godimento dell'assegno e l'esclusione da eventuali rinnovi.

Art. 26 - Segretezza e proprietà intellettuale

1. Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla Struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati e l'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università degli Studi dell'Insubria, è regolata in via generale dal Codice della Proprietà Intellettuale (C.P.I.) e dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 27 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.

Art. 28 - Norme sulla sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il titolare di assegno è equiparato al "lavoratore" e pertanto si dovranno applicare le disposizioni normative previste per quest'ultimo in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.



Art. 29 - Trattamento di missione

1. Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del responsabile della ricerca o sui fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle missioni di servizio.

Art. 30 - Sospensione

1. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Terminato il periodo di sospensione obbligatoria pari a 5 mesi, è possibile, per l'assegnista, richiedere il congedo parentale per un periodo massimo di tre mesi anche frazionabile entro il primo anno di vita del bambino; la durata del contratto è prorogata fino ad un massimo di 180 giorni, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca mentre nel periodo di congedo parentale all'assegnista spetta solo l'indennità INPS senza alcuna integrazione da parte dell'Ateneo.
2. L'attività di ricerca e l'assegno sono inoltre sospesi per malattia e infortunio. Si applica, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. Ove non disciplinata da specifica normativa, la sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, sentito il parere del responsabile scientifico, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.
3. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi inoltre per documentati motivi, sentito il parere del responsabile scientifico. La sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, sentito il parere del responsabile scientifico, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.
4. La sospensione dell'assegno di ricerca è disposta con Decreto del Direttore della Struttura
5. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 31 - Recesso

1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare di assegno o dall'Ateneo.
2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni.
3. In caso di mancato preavviso da parte del titolare di assegno, l'Ateneo può trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggiore importo stabilito nel contratto.
4. Il recesso dal contratto da parte dell'Ateneo è disposto con provvedimento del Rettore, previa deliberazione della Struttura di riferimento su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile della ricerca.
5. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alla Struttura che li ha messi a disposizione (Bilancio di Ateneo - capitolo specifico - o fondo del Responsabile della ricerca).



Art. 32 - Risoluzione per inadempimento

1. Nei casi di gravi inadempienze, il Responsabile della ricerca ovvero il Direttore della Struttura contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della Struttura, valutate le giustificazioni adottate dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Rinnovo e proroga del contratto

1. Il contratto può essere rinnovato, per una durata non inferiore ad un anno, fermo restando i limiti previsti dall'art 22 comma 3 della legge 240/2010, qualora la prosecuzione della collaborazione all'attività di ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.
2. Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno. La proroga non può essere superiore a sei mesi.
3. Il rinnovo e la proroga sono subordinati alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca, della fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi propri della Struttura stessa.
4. Il Responsabile della ricerca dovrà far pervenire la richiesta di rinnovo alla Struttura almeno due mesi prima della naturale scadenza del contratto.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, compresi eventuali rinnovi/proroghe o assegni conferiti da Enti di ricerca/Atenei diversi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei ed enti di ricerca diversi, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 34 - Verifica dell'attività dell'assegnista

1. Per gli assegni di ricerca di durata pluriennale il titolare dell'assegno deve presentare, al termine di ogni anno di attività, una relazione al Direttore della Struttura presso la quale svolge la ricerca nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della ricerca verrà valutata dal Consiglio della Struttura sede della ricerca.
2. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'assegnista, sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Ateneo.
3. Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della Struttura presso la quale svolge la ricerca una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti. La relazione finale, accompagnata dai pareri del Responsabile della ricerca e del Direttore della struttura, verrà trasmessa al Settore Servizi per la Ricerca.